

COMUNE DI SAN TAMMARO

PROVINCIA DI CASERTA

Prot. Gen. n. 6682 del 07/09/2016

Reg. Gen. n. 468 del 07/09/2016

Comune di San Tammaro
Fatto il 6/9/2016
Albo N. 6682 del 7/9/2016 n. 2249 1206


UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINA N. 53 DEL 06/09/2016

OGGETTO: Affidamento incarichi legali a seguito della entrata in vigore del D. LGS. N. 50/2016 - Determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge n. 241 del 27 agosto 1990;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO che:

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'articolo 4 del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17 del Codice, rubricato *"Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"*: *"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere*

specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

PRESO ATTO:

- che con il nuovo codice dei contratti viene posta la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento dell'incarico di patrocinio legale, in quanto anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
- che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento degli incarichi legali alla luce del nuovo codice, in base alla quale:
 - a) la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
 - b) al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
 - c) la competenza al conferimento dell'incarico, vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, spetta al Responsabile del Servizio Contenzioso, che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Servizio Contenzioso n. 31/R.G.329 del 07.06.2016 con la quale veniva approvato lo schema di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di San Tammaro al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio;
- la determinazione del Servizio Contenzioso n. 45/R.G.398 del 13.07.2016, con la quale veniva approvato il suddetto Elenco, suddiviso in due Sezioni, una relativa al diritto civile, l'altra al diritto amministrativo;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere:

- alla approvazione di una convenzione-tipo, disciplinante i rapporti tra Comune e legale, relativa al conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, rinviando a successivi atti l'approvazione di disciplinari riguardanti attività di diversa natura (per esempio attività di mera consulenza);
- a stabilire i criteri di massima ai quali il Servizio Contenzioso dovrà attenersi nella scelta del professionista al quale conferire i singoli incarichi;

DATO ATTO che l'Avviso Pubblico per la costituzione dell'elenco di avvocati di fiducia del Comune di San Tammaro ha predeterminato il compenso per lo svolgimento delle singole prestazioni come di seguito indicato:

- € 500,00, oltre IVA CPA e rimborso spese vive documentate, per gli incarichi davanti al Giudice di Pace;
- € 800,00, oltre IVA CPA e rimborso spese vive documentate, per gli incarichi davanti al Tribunale;

- € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso spese vive documentate, per gli incarichi davanti al TAR;

con la possibilità, per gli incarichi di particolare complessità, di concordare il compenso con il professionista, al quale verrà richiesto un preventivo di spesa;

DATTO ATTO altresì che il medesimo Avviso Pubblico riserva all'Amministrazione la facoltà di conferire incarichi di difesa a professionisti esterni non iscritti nell'Elenco, qualora la particolare complessità della lite richieda specifiche competenze di alta specializzazione;

VISTA la bozza di convenzione disciplinante il rapporto tra l'Ente ed il legale incaricato, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante le norme di *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

D E T E R M I N A

1. Di approvare l'allegata bozza di convenzione relativa al conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire i seguenti criteri guida per la scelta del professionista – tra quelli inseriti nell'Elenco di avvocati di fiducia del Comune di San Tammaro - a cui affidare il singolo incarico legale:
 - a) esperienze risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento allo svolgimento per Pubbliche Amministrazioni di incarichi analoghi, con riferimento alla materia del contendere;
 - b) eventuale consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - c) rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco;
 - d) foro di competenza per la causa;
3. Di dare atto che il compenso per le singole prestazioni è stato così determinato con l'Avviso Pubblico approvato con determinazione del Servizio Contenzioso n. 31/R.G.329 del 07.06.2016:
 - € 500,00 oltre IVA CPA e rimborso spese vive documentate per gli incarichi davanti al Giudice di Pace;
 - € 800,00 oltre IVA CPA e rimborso spese vive documentate per gli incarichi davanti al Tribunale;
 - € 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso spese vive documentate per gli incarichi davanti al TAR;con la possibilità, per gli incarichi di particolare complessità, di concordare il compenso con il professionista, al quale verrà richiesto un preventivo di spesa;
4. Di dare atto che è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di conferire incarichi di difesa a professionisti esterni non iscritti nell'Elenco, qualora la particolare complessità della lite

- richieda specifiche competenze di alta specializzazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Vosa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Tammaro li 1 - 9 - 2016

L'Impiegato Addetto
Resello

--- ALLEGATO A ---

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE O RESISTENZA IN GIUDIZIO

TRA

II Comune di San Tammaro, con sede al Corso D. Capitelli 35, P. IVA 00202480612, rappresentato nel presente atto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, dott. Luigi Vosa

E

l'Avv. _____ nato/a a _____ il ____/____/____ C.F. _____, P. IVA _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di _____, con studio in _____ alla Via/Piazza _____ n._____, in prosieguo anche indicato come professionista.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____/____/____ si è stabilito di costituirsi/resistere in giudizio nella controversia tra il Comune e _____ di cui all'atto di citazione giunto al protocollo dell'Ente in data ____/____/____ n. ____;
- con determinazione del responsabile del Servizio Contenzioso n. ____ del ____/____/____ è stato conferito incarico all'Avvocato sopraindicato per la difesa dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso, in relazione alla suddetta controversia, tra le parti costituite si stipula la presente convenzione per la disciplina del rapporto conseguente al conferimento dell'incarico professionale predetto, secondo lo schema negoziale approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 01/02/2007:

1.1 L'Avv. _____, letta copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, dichiara di accettare lo stesso nel rispetto dei principi regolanti l'attività del Comune, e delle clausole che seguono.

1.2 L'incarico viene conferito solo per l'attuale grado di giudizio, restando nella discrezionalità della Amministrazione ogni successiva determinazione.

1.3 La facoltà di transigere e/o rinunciare ad eccepire la prescrizione resta riservata all'Amministrazione, fermo restando l'obbligo del professionista di prospettare le soluzioni della controversia ritenute più convenienti per l'Ente.

1.4 Il professionista si impegna a relazionare per iscritto in forma sintetica, in ordine allo sviluppo del giudizio ed a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Segretario Generale copia di ogni atto e documento prodotto in giudizio, nonché copia degli atti prodotti dalla controparte, ove non corrispondano a quelli in possesso dell'Ente.

2.1 L'incarico comprende, oltre al patrocinio ex art. 82 c.p.c., anche l'assistenza di carattere legale relativa alla questione dedotta in giudizio; è pertanto in facoltà dell'Amministrazione richiedere al professionista formali pareri in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, transigere, e sollevare eccezioni, nonché sugli atti, adempimenti o comportamenti che eventualmente l'Amministrazione potrà adottare, anche per tutelarne gli interessi e prevenire pregiudizi, ivi compreso quanto necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

2.2 Tale attività di assistenza in quanto circoscritta a ciò che risulta connesso all’attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso di eventuali spese documentate.

2.3 Il professionista comunicherà per iscritto e tempestivamente l’intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale, comunque in tempo utile per consentire alla Amministrazione di valutare possibili impugnative; a tal fine prospetterà, sia pure sinteticamente, le eventuali censure che possano giustificare l’opportunità di una impugnativa, valutandone, ove possibile, la effettiva convenienza, anche in relazione ai concreti interessi dell’Amministrazione.

3.1 Il professionista si impegna ad esercitare il mandato conferito con i criteri di diligenza professionale connessa all’esercizio della attività di avvocato, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione legale.

3.2 Il professionista dichiara di non avere comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti della controparte, in caso di persona giuridica), e che inoltre non si è occupato direttamente o indirettamente della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico conferito, alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.

3.3 Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale insorgenza di condizioni di incompatibilità successivamente al conferimento dell’incarico.

3.4 Il professionista dichiara, altresì, di non patrocinare attualmente cause contro il Comune e si impegna a non assumere incarichi per conto di terzi nei confronti del Comune.

3.5 L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il mandato e risolvere la presente convenzione anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4.1 Per lo svolgimento del presente incarico al professionista incaricato viene corrisposto l’importo di € _____ oltre IVA, CPA, ritenuta d’acconto e rimborso di eventuali spese vive documentate.

5.1 La presentazione della parcella deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dell’incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l’incarico alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio.

5.2 La liquidazione sarà disposta, con determina del Responsabile dell’Ufficio Contenzioso, entro trenta giorni dalla ricezione della Fattura elettronica al protocollo comunale. Trascorso tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1224 del codice civile.

6.1 L’Amministrazione provvederà tempestivamente a consegnare al professionista ogni documentazione in proprio possesso concernente la controversia.

6.2 A tal fine il professionista si riserva di individuare, sulla scorta dell’atto introduttivo di giudizio e dei relativi atti e provvedimenti, eventuali ulteriori notizie e documenti rilevanti per la difesa dell’Ente, che, una volta richiesti per iscritto, gli saranno prontamente consegnati in copia conforme.

7.1 Il professionista si impegna al rispetto del segreto d’ufficio ed a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all’espletamento dell’incarico, notizie di carattere riservato della quali sia venuto a conoscenza in ragione dell’incarico conferito.

8.1 Nei casi in cui sia necessaria la domiciliazione in un altro circondario o distretto, la scelta del domiciliatario è rimessa al professionista, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell’Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

9.1 Il professionista incaricato si impegna ad effettuare, in caso di soccombenza, la registrazione

della sentenza con oneri a carico dell'Ente da indicare specificamente nella fattura.

10.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale ed alle relative tariffe.

11.1 Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

SAN TAMMARO li ____/____/_____

L'AVVOCATO INCARICATO
(Avv. _____)

IL RESPONSABILE
(Dott. Luigi Vosa)